



ASSOCIAZIONE ONLUS
PER LA PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO
E DELL’ADOZIONE

L’associazione si propone come:

! " " ! " ! & \$"
per famiglie adottive, affidatarie e d’origine
%#) " %" & %%& ! "
che intendono offrire disponibilità alla accoglienza
! &
disponibili all’affido ed all’accoglienza familiare
#\$ ") " !
di iniziative ed incontri tematici, aperti a tutti
"\$!))) " !
di gruppi di aiuto e consulenza psicologica

Dalla parte dei Bambini

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE
DELL’AFFIDO E DELL’ADOZIONE

Per informazioni:

! " " !) \$ &
(((# \$& ! "\$

) " ! è un intervento, previsto dalla legge, che mira ad assicurare una famiglia definitiva a un bambino o un ragazzo che si trovi in stato di abbandono, cioè privo di riferimenti affettivi, educativi e di cura.

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni o che raggiungono tale periodo sommando al matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale. Ci deve essere una differenza massima di entrambi i coniugi di 45 anni e minima di 18 con il figlio da adottare.

Due persone non "chiedono" più un bambino, ma si dichiarano disposti ad "accogliere" un bambino, perché adottare non è il diritto di un adulto, ma la messa a disposizione da parte di adulti delle proprie risorse perché il diritto alla famiglia di un bambino in abbandono possa essere soddisfatto.

Per avere informazioni circa l'adozione ci si può rivolgere ai Servizi Sociali dell'Ausl/ Comune di residenza. I Servizi sociali periodicamente organizzano una serie di incontri per gruppi di aspiranti genitori adottivi.

Sia per l'adozione nazionale che internazionale, la coppia presenta dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale dei Minorenni del territorio di residenza; i Servizi sociali su mandato del Tribunale svolgono un'istruttoria; il Tribunale acquisita la relazione convoca la coppia per un colloquio ed emette il decreto di idoneità o lo rigetta.

In tutte le procedure di adozione internazionale, la Legge ha reso obbligatorio l'intervento degli Enti autorizzati che informano, formano, affiancano i futuri genitori nel percorso di adozione e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie, assistendoli davanti all'autorità straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.

Nel caso di adozione internazionale la coppia ha tempo un anno per dare mandato ad uno degli Enti autorizzati; ma il decreto di idoneità mantiene la sua validità per tutta la durata del procedimento necessario per definire l'adozione.

Nel caso di adozione nazionale il decreto di idoneità mantiene la sua validità per tre anni entro i quali la coppia può essere chiamata dal Tribunale per un possibile abbinamento.

! & è un intervento di aiuto e sostegno temporaneo e consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, qualora il suo nucleo d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e non riesca a prendersene cura.

L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia.

L'affidamento dura il tempo necessario affinché la famiglia d'origine risolva i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore. La durata viene definita, di volta in volta in accordo tra servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. La legge prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili dal tribunale per i minorenni.

L'affidamento può essere a tempo pieno o a tempo parziale, diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore della giornata, ad alcuni giorni della settimana o a brevi periodi).

L'affidamento è un aiuto che può essere offerto da tutti coloro che sono in grado di garantire un sostegno affettivo ed educativo ad un bambino/ragazzo. Possono offrire disponibilità coppie coniugate o conviventi, con o senza figli, e persone singole. Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore accolto.

Chi desidera avvicinarsi all'esperienza dell'affido deve rivolgersi all'assistente sociale del servizio minori dell'Ausl/Comune di appartenenza/residenza. Un'équipe di operatori effettua colloqui con le famiglie per verificarne caratteristiche e disponibilità. Il minore, gli affidatari e la famiglia d'origine non sono soli: sono sostenuti e seguiti, per la risoluzione delle difficoltà, da parte dei servizi (psicologo e assistente sociale).

Su richiesta degli affidatari, le associazioni familiari possono mettere a disposizione del servizio sociale le proprie competenze, per svolgere opera di sostegno educativo e psicologico, agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro del minore nella stessa, secondo le modalità più idonee. Alla famiglia affidataria sono garantiti, inoltre, un contributo economico e una copertura assicurativa.